

19

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 25 Marzo 1861.

dal Ministro degli Affari Esteri.

OGGETTO

Convenzione addizionale al Trattato di Commercio e Di
Navigazione colle città Anseatiche

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1º Cini

- » 2º Busacca
- » 3º Leopardi
- » 4º Guerrieri
- » 5º Grella
- » 6º Devincenzi
- » 7º Bellini
- » 8º Mininneci
- » 9º Santaleoni

Relatore Busacca

Adottata nella tornata del 1º Aprile 1861.

Sigiori.

Essendosi colla Convenzione addizionale
conclusa colla Prussia e lo Zollverein il 28
Ottobre 1859 estesi agli spiriti di produzione
degli Stati dell'Associazione doganale (he:
Fesca), in compenso della riduzione da esso
accordentita dei diritti sulle sete di Sardegna
i vantaggi già accordati agli spiriti ori-
ginari di Francia e d'Austria, i Senati
delle città libere ed anseatiche di Brema,
Hamburg e Lubeca chiesero di godere
negli Stati del Re i medesimi favori
mediante eguale compenso.

Siffatta domanda era appoggiata al
disposto dall'Art. X del Trattato di Commer-
cio stipulatosi tra la Sardegna e le città
Anseatiche il 29. Aprile 1851. Il governo

del Re. Ma dunque creduto di adovare, tanto
più che i Senati delle predette città offrivano
di accordare alle sette sare i vantaggi nei loro
territori pur non essend' assoluta franchigia di diritto.
Fu pertanto deciso dal Governo di S. M. di
equiparare il trattamento doganale degli
spiriti delle città Anseatiche a quello degli
stessi prodotti di Francia, Austria, e Zoll-
verein, ed in pari tempo di concedere me-
diane la perfetta reciprocità il libero
esercizio del cabotaggio sulle sue coste ai legni
anseatici, prevalendosi della facoltà concessa
gli dalla Legge 9. aprile 1855.

Il tale effetto il 20. Settembre 1860 si fe-
rmo in Berlino col Segretario di Stato Anseatico
la Convenzione addizionale, che ho l'onore
di presentare alla Camera, pregandola di
volervi dare la sanzione legislativa, e
di convalidare così l'operato dal Governo
del Re che per soddisfare alle ripetute
istanze dei Senati delle stesse città ne
promosse già da qualche mese la
provvisoria esecuzione.

Progetto di legge

Vittorio Emanuele II.

ecc. ecc. ecc;

Articolo Unico.

Il Governo del Re le autorizza a dar piena ed intiera esecuzione alla convenzione addizionale s'altrettanto di commercio e navi, gazzine tra la Sardegna e le città austriache in data 29. Aprile 1851, conclusa a Berlino il 20. settembre 1860, le cui ratificazioni furono ivi cambiate li 12. successivo novem-
bre.

11219

Seguito si legge presentato dal Ministro
degli affari Esteri (Giovanni)

Provvisorio addizionale al trattato di amicizia
e di aderenza con la Città Unificata concluso
a Pechino il 20. ottobre 1916.

Provveduta del 25. giugno 1916.

1

Relazione della Commissione
composta da: Signorini

nel Progetto Di legge presentato dal Ministro
noto per gli Affari Esteri nella Camera
del 26 Marzo 1861

concernente addizionale al Trattato
di Commercio e di Monetizzazione colle
Città Ausenchesche, concluso a Basilea il
26 Settembre 1860

Nel 1851 un Trattato di Commercio fu
concluso tra Sua Maestà il nostro Re ed
i governi delle Città Ausenchesche, in forma del
l'articolo 10 del qual trattato
qualche le due parti contraccettati reciproca-
mente si promisero, che ciascuna avrebbe
mantenuto l'altra alle maggiori porti commerciali
li altri paesi della unione da lei più
favolosa.

Nel 1859 lo Zollverein accordò una ridu-
zione dei Dazi doganali alle rate del
Regno di S. M. ed in considerazione
della Ditta Doganale austriaca presentata
al Consolato di questa Lega. la Città
Ausenchesche si trovaron grande entusiasmo
a chiedere, che una simile riduzione fosse
concessa ai loro spiriti e ciò diede luogo
alla Convenzione del 26 Settembre 1860
ratificata oggi del mese stesso, la quale
è addizionale al Trattato del 26 Aprile

1651 e posta integrante del medesimo.

Or queste convenzioni modellando la legge doganale del Regno non potrebbe esser cosa migliore che una una legge, il cui progetto è approvato all'approvazione della Camera.

Gli Uffizi sono stati incaricati di approvarla, ed è notevole in Dubbio la conoscenza che hanno obbligatoriamente fatto la commissione quindi un solo uominico propose che la legge sia approvata.

Egli aveva, poiché i suoi principi erano questi già adottati nella politica economica del Regno, fatto la parte di quella Commissione per farla approvare. Per queste convenzioni i dazi doganali regolari sparsi delle Città Ausiliarie non vado più le Città Ausiliarie ~~che~~ in corrispondenza di Alfonso Ferrero che sotto siede la relativa formulegge da ogni Deputato. Però la reciprocità dei favori deve essere più che pochissima, e non si di ciascuna delle parti contratti possono in virtù di queste convenzioni esentarsi liberamente dal commercio di un bel gran numero di merci delle piazze dell'Altra.

Ora nessuno ai giorni nostri vorrà mettere in Dubbio che le maggiori libertà compatibile con l'intervento della Francia, sia la miglior protezione che possa esse-

cessivo al commercio, ed alla industria
conveniente. Sarebbe piano adunque la
manifattura tessile ^{tecnica} nel ca-
bottaggio esercitata nei modi portando
vivente alla manifattura nazionale, poiché
la concorrenza non sarebbe che ad
affievolire. Lo sviluppo della tessitura
manifatturale. Ma non falso la questione se
sarebbe superficiale; poiché nessuno credo-
va che la manifattura tessile possa
far acquistare grande importanza col
cabottaggio del Regno d'Italia.

Importante è purtroppo la parte della
convenzione che riguarda a Dazi do-
gani; ma questa scatena più obbietzioni
che non dall'altra. Ed infatti, quando
pure rinnovato il principio che le imposte
tariffarie dei prodotti esteri possano essere
in Danimarca che quindi la diminuzione dei
dazi doganali non debba accordarsi con
le imposte, annesso pure al principio
che la convenzione sarebbe un cabottaggio
dell'Italia. Ottengue in proposito
l'impostazione che il commercio della seta
che per l'Italia non può, rispetto
alla convenzione, che la esercitare da
ogni Stato concessa alle altre na-
tioni per uso in cabottaggio maggiore.

Di quelli da le altre Assemblee con
il Consenso dei nostri pochi colle m.
Diritti dei Dagli Doganisti sui loro
diritti.

Però la Commissione non approba per
non approvare della legge ben
determinatamente al P. lo principio
dei doganisti. Ormai è un diritto veritabile e già
nella principale che l'importazione dei
prodotti esteri non può essere esclusa
Danno, ma che questo principio non è dagli
Doganisti fatto più col maggior libertà
l'autonomia del commercio, e col commercio
l'autonomia della produzione interiore. E' dunque
che oggi dimensione dei Dagli
Doganisti, più che un vantaggio accordato
a altri, e per se stessa un vantaggio
dato ai nazionali, e lo è anche nel senso
in cui nella corrispondenza forse del
Libertario concetto.

E' principalmente per questi ragioni che
la Commissione propone che la Camera di
approvare la legge. E' per ciò che
la Commissione si augura che gli uni
preferiscono, in cui vedono fatto i Dagli
Doganisti, senza distinzione. Di grande
vantaggio o di hindimento, a nessuno con-
sentibile coll'interesse della finanza,
ed ottanta grandi le ragioni possibili
libertà e libertà commercio non sono più
per l'Italia un motto, sede proposito
a libertà maggiore.

Borsigay, Rekhine.

2457

32

VICTOR EMMANUEL II

par la grâce de Dieu

ROI DE SARDAGNE, DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM,

DUC DE SAVOIE, DE GÈNES, ETC., ETC.,

PRINCE DE PIÉMONT, ETC., ETC., ETC.

A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut:

Une Convention additionnelle au Traité de commerce et de navigation du 29 avril 1851 conclu entre la Sardaigne et les Villes Anséatiques de Lubeck, de Brême et de Hambourg, ayant été signée à Berlin le vingtième jour du mois de septembre de cette année mil huit cent soixante, à l'effet d'étendre et favoriser de plus en plus les relations commerciales entre Nos Etats et ceux desdites Villes;

Convention dont la teneur suit:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne d'une part et le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Lubeck, le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Brême, et le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Hambourg (chacun de ces Etats pour soi séparément), d'autre part, désirant étendre et favoriser de plus en plus les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, sont convenus d'ajouter au Traité de commerce et de navigation du 29 avril 1851, signé à Paris, les articles suivants:

Art. 1.

Les Villes Anséatiques s'engagent à laisser entrer dans leurs Etats, libres de tout droit, les soies sardes des catégories suivantes :

- a) Les soies écrues retorses;
- b) Les soies décrusées, non teintes, y compris les bourres de soie filées;
- c) Les soies teintes retorses, y compris les bourres de soie retorses, ainsi que les fils retors mêlés de soie et de coton.

Art. 2.

La Sardaigne s'engage à admettre tous les spiritueux et les eaux-de-vie fabriqués dans les Villes Anséatiques, à leur entrée dans les Etats Sardes, aux droits suivants :

- 1° En cercles, supérieurs à 22 degrés, à dix francs par hectolitre;
- 2° En cercles, de 22 degrés, et au-dessous, à 5 francs et 50 centimes par hectolitre;
- 3° En bouteilles, à dix centimes par bouteille qui ne dépasse pas le litre.

En même temps le Gouvernement Sarde garantit que dans aucun cas, les spiritueux et eaux-de-vie fabriqués dans les Villes Anséatiques ne seront assujettis, par les Administrations Communales, à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les spiritueux et eaux-de-vie du pays.

Art. 3.

Les sujets des deux Hautes Parties contractantes seront réciproquement autorisés à se livrer à la navigation et au commerce de côte ou de cabotage.

Art. 4.

La présente Convention sera mise en vigueur le premier janvier 1861; elle aura la force et la valeur du Traité du 29 avril 1851, dont elle formera l'annexe.

Art. 5.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le plus court délai.

En foi de quoi, et munis à cet effet de pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le Sceau de leurs armes.

Fait à Berlin le 20 septembre 1860.

(L. S.) LAUNAY.

(L. S.) GEFFEHEN.

Nous, ayant vu et examiné la Convention additionnelle ci-dessus, l'avons approuvée et l'approvons en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues: Déclarons qu'elle est approuvée, ratifiée et confirmée, et promettons qu'elle sera inviolablement observée.

En foi de quoi Nous avons signé de Notre main les présentes lettres de ratification et y avons fait apposer Notre Sceau Royal.

Donné à Turin le vingtneuvième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil-huit-cent-soixante.

VICTOR EMMANUEL

Par le Roi

Le Président du Conseil

Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères

C. CAVOUR.

Pour copie conforme:

Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères

— *Cattaneo*
STAMPERIA REALE.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CINI, BUSACCA, DE VINCENZI, GRELLA, LEOPARDI, BRIGANTI-BELLINI, GUERRIERI, MUSUMECI, PANTALEONI

sul progetto di legge presentato dal ministro per gli affari esteri

nella tornata del 25 marzo 1861



Convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione colle Città Anseatiche, conchiusa a Berlino il 20 settembre 1860.

Tornata del 13 aprile 1861

SIGNORI,

Nel 1851 un trattato di commercio fu conchiuso tra Sua Maestà il nostro Re ed i Governi delle Città Anseatiche: in forza dell'art. 10 del qual trattato le due parti contraenti reciprocamente si promisero che ciascuna avrebbe trattato l'altra nei rapporti comimerciali alla pari della nazione da lei più favorita.

Nel 1859 lo Zollverein accordò una riduzione dei dazi doganali alle sete del regno di Sua Maestà, ed in corrispettivo venne da Sua Maestà concessa una riduzione di dazi doganali agli spiriti provenienti dal territorio di quella Lega. Le Città Anseatiche si trovarono quindi autorizzate a chiedere che una simile riduzione fosse concessa ai loro spiriti, e ciò diede luogo alla convenzione del 20 settembre 1860, ratificata al 29 del mese stesso, la quale è addizionale al trattato del 29 aprile 1851 e parte integrante del medesimo.

Or questa convenzione, modificando la legge daziaria doganale del regno, non potrebbe esser resa esecutiva che con una legge, il cui progetto è sottoposto all'approvazione della Camera.

(19-A)

Gli uffici sono stati unanimi nell'approvarla, nè alcuna obiezione a metterne in dubbio la convenienza fu fatta. La Commissione quindi a voti unanimi propone che la legge sia approvata.

Ed invero, posti i sani principii economici già adottati nella politica commerciale del regno, basta la sola lettura di quella convenzione per farla approvare. Per quella convenzione i dazi doganali sugli spiriti delle Città Anseatiche sono ridotti; le Città Anseatiche, in corrispettivo di tal favore, danno alle nostre sete la intiera franchigia da ogni dazio. Però a reciprocità dei favori viene estesa più oltre; poichè le navi di ciascuna delle parti contraenti possono in virtù di questa convenzione esercitare liberamente il commercio di cabotaggio sulle spiagge dell'altra.

Ora nessuno ai giorni nostri vorrà mettere in dubbio, che la maggior libertà, compatibile cogl'interessi della finanza, sia la miglior protezione che possa concedersi al commercio ed all'industria nazionale. Quando pure adunque la marineria anseatica potesse essere nel cabotaggio esercitato nei nostri porti una rivale alla marineria nazionale, quella concorrenza non servirebbe che ad affrettare lo sviluppo della nostra marineria. Ma nel fatto tale questione sarebbe superflua, poichè nessuno crederà che la marineria anseatica possa acquistare grande importanza nel cabotaggio del regno d'Italia.

Importante è piuttosto la parte della convenzione che riguarda i dazi doganali; ma questa suscitar può obbiezioni ancor meno dell'altra. Ed infatti, quando pure s'ammettesse il principio, che l'importazione dei prodotti esteri possa essere un danno, e che quindi la diminuzione dei dazi doganali non debba accordarsi senza un compenso; ammesso pure tal principio, la convenzione sarebbe a vantaggio dell'Italia. Chiunque, infatti, sa apprezzare l'importanza che il commercio della seta ha per l'Italia, non potrà non convenire che la esenzione da ogni dazio concessa alle nostre sete sia per l'Italia un vantaggio maggiore di quello che le Città Anseatiche ottengono nei nostri porti colla riduzione dei dazi doganali sui loro spiriti.

Però la Commissione non saprebbe proporvi l'approvazione della legge fondandosi principalmente sul falso principio dei compensi. Ormai incontrovertibile è per noi il principio che l'importazione dei prodotti esteri non può esser mai un danno, ma che, quanto più miti sono i dazi doganali, tanto più colla maggior libertà si avvantaggia il commercio, e col commercio si avvantaggia la produzione interna. E da ciò segue che ogni diminuzione dei dazi doganali, più che un vantaggio accordato all'estero, è per sè stesso un vantaggio dato ai nazionali, e lo è anche nel caso in cui nulla di corrispettivo fosse dall'estero concesso.

È principalmente per questa ragione che la Commissione propone alla Camera di approvare la legge. Ed è per ciò che la Commissione si augura che giunga presto il giorno, in

cui, ridotti tutti i dazi doganali, senza distinzione di provenienza e di bandiera, al menomo compatibile coll' interesse della finanza, ed ottenuta quindi la massima possibile libertà, i trattati commerciali non siano più per l'Italia un mezzo onde progredire a libertà maggiore.

(19-A)

BUSACCA, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione tra la Sardegna e le Città Anseatiche in data 29 aprile 1851, conchiusa a Berlino il 20 settembre 1860, le cui ratifiche furono ivi cambiate il 12 successivo novembre.

Approvato nello Consiglio dei 18 aprile 1861.

F. M. G.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Articolo unico~~

~~Identico al qui contro.~~